



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0434-34-2018	Data/Ora Ricezione 25 Maggio 2018 15:29:54	MTA
--	--	-----

Societa' : CALTAGIRONE EDITORE
Identificativo : 104383
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CALTEDIN01 - Perugini
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 25 Maggio 2018 15:29:54
Data/Ora Inizio : 25 Maggio 2018 15:29:55
Diffusione presunta
Oggetto : Statuto

Testo del comunicato

statuto approvato in assemblea straordinaria del 23 aprile 2018 con evidenza delle modifiche iscritto presso il registro delle Imprese in data odierna

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

ART. 1

1. E' costituita una Società per Azioni denominata: "CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.".

ART. 2

1. La Società ha per oggetto:

- la pubblicazione di giornali, sia quotidiani che periodici, nonché l'esercizio in genere dell'attività editoriale, tipografica, pubblicitaria e di distribuzione, anche per conto terzi, o comunque attinente all'informazione ed alla diffusione anche via internet o con audiovisivi, nonché con qualunque tecnologia, anche se non ancora nota;

2. ~~Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà:~~

~~compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98);~~

- ~~assumere~~ **l'assunzione, gestione, detenzione e vendita, nonché il compimento di ogni atto dispositivo, ivi incluso il collocamento,** sia direttamente che indirettamente **(anche mediante partecipazione a sindacati e ad appositi consorzi), di titoli pubblici e privati,** interessenze e partecipazioni, **azionarie e non, sotto qualsiasi forma, anche di controllo,** in altre società, **enti, consorzi** o imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio **editoriali, così come in altre imprese industriali, commerciali o finanziarie, sia in Italia che all'estero,** ~~che venga~~ **secondo quanto** ritenuto idoneo per ottimizzare la gestione delle liquidità **o comunque nell'interesse della Società** ~~non investite nelle attività caratteristiche;~~

- **il finanziamento, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle società del gruppo o comunque partecipate (anche attraverso operazioni di cash pooling);**

- l'esercizio in regime di *outsourcing* di funzioni relative alle attività delle società controllate, collegate o comunque partecipate;

- lo svolgimento dell'attività di consulenza direzionale organizzativa, strategica e commerciale a società partecipate, di nuova costituzione o già esistenti, finalizzata allo sviluppo delle società medesime e, in particolare, la realizzazione di pianificazioni strategiche, valutazioni per le acquisizioni e le fusioni aziendali, studi di diversificazione, *marketing* strategico e operativo;

- il compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio, se non nei limiti fissati dal D. Lgs. 385/93), mobiliari ed immobiliari (esclusa la mediazione e l'intermediazione e i servizi di investimento di cui al D. Lgs.58/98) accessorie ed ausiliarie alle attività sociali sopra indicate.

32. Per lo sviluppo delle attività la Società ha facoltà di stipulare contratti di mutuo con garanzie ipotecarie, rilasciare garanzie fidejussorie, potendo altresì ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società, enti e privati e concedere le opportune garanzie. Nell'ambito dell'oggetto sociale sopra delineato la Società può compiere ogni altra operazione necessaria o utile per il raggiungimento dei fini sociali, ivi comprese la prestazione di fidejussioni, avalli e garanzie in genere, sia personali sia reali.

Sono in ogni caso escluse le attività di raccolta e di risparmio tra il pubblico e dei servizi di investimento, di cui al D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, così come le attività di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, anch'esse esercitate nei confronti del pubblico.

ART. 3

1. La sede della Società è in Roma.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, in Italia ed all'estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso comune.

ART. 4

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di Legge, all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

ART. 5

1. Il termine di durata della Società è fissato al 31 dicembre 2100 e può essere prorogato con le formalità previste dalla Legge.

CAPITALE

ART. 6

1. Il capitale sociale è di Euro 125.000.000 (centoventicinquemilioni) diviso in numero 125.000.000 (centoventicinquemilioni) di azioni del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna.

2. In caso di aumento di capitale sociale è riservato agli azionisti il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione.

ART. 7

1. Le azioni sono nominative. Quando siano interamente liberate e la legge lo consenta possono essere convertite al portatore e viceversa, a richiesta ed a spese dell'azionista.

2. La società può emettere azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni. Ogni azione dà diritto ad un voto.

3. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a

favore della Società esclusivamente dai soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione al capitale sociale almeno pari al due per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e comunque nel rispetto della normativa vigente.

ART. 8

1. A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del 3% in più del tasso ufficiale della Banca d'Italia, fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

ART. 9

1. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile. Possono essere disposte convocazioni successive alla prima da tenersi per il caso di mancato raggiungimento dei quorum previsti dalla normativa vigente per ognuna delle precedenti riunioni.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

3. Le assemblee sono convocate a cura del Consiglio di Amministrazione. Previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione esse possono essere convocate da almeno due membri del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentano almeno il ventesimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare, salvo che, in considerazione di detti argomenti, nell'interesse della Società, il Consiglio deliberi di non procedere alla convocazione. Si applica l'articolo 2367 del codice civile.

5. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ART. 10

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa applicabile.

ART. 11

1. Ogni avente diritto al voto che abbia diritto di intervento in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, osservando le disposizioni della vigente normativa legislativa e regolamentare.

2. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

ART. 12

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario o da un Notaio, e quando lo ritenga del caso, da due scrutatori.

3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione.

ART. 13

1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge sia per la prima che per la seconda convocazione che per la terza convocazione.
2. Per la nomina delle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa.

AMMINISTRAZIONE – FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 14

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, anche non soci.
2. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.
3. Gli amministratori sono rieleggibili.
4. L'assemblea provvede alla determinazione del numero dei membri del Consiglio ed alla loro nomina, stabilendone di volta in volta la durata in carica.
5. L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Ciascuna lista, che preveda un numero di candidati pari o superiore a tre, deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto

dell'equilibrio fra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

6. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

7. Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

8. Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

10. Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente, si provvederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse

raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

11. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

12. Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, assicurando il rispetto dell'equilibrio tra i generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

ART. 15

1. Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea; può eleggere anche uno o più vice Presidenti che lo sostituiscano in caso di assenza o impedimento, nonché un segretario scelto anche fra persone estranee.

2. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente sia dei Vice Presidenti, le riunioni del Consiglio sono presiedute dall'Amministratore più anziano di età.

ART. 16

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco Effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma, a mezzo fax o per posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

3. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai Sindaci negli stessi termini.

4. Il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo, possono altresì essere convocati, secondo le modalità sopra indicate, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, da almeno due Sindaci.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono altresì valide quando sono presenti tutti gli Amministratori in carica ed i Sindaci, anche in mancanza delle formalità di convocazione di cui sopra.

6. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in un paese dell'Unione Europea.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono tenersi anche per tele-videoconferenza. Pertanto gli aventi diritto a partecipare alle riunioni possono intervenire a distanza, anche da sedi diverse, utilizzando adeguati sistemi di collegamento.

8. In tal senso devono essere tassativamente assicurate per la validità della seduta:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza, nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;

- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti alla riunione, di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di inviare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere con contestualità di esame e di decisione deliberativa.

9. Nel caso di riunione in tele o videoconferenza, questa si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 17

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta di voti degli amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 18

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione dell'ufficio. L'assemblea può inoltre assegnare al Consiglio una indennità annuale, che può consistere in una partecipazione agli utili sociali.

ART. 19

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Presidente, riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

4. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e, quando particolari esigenze lo facciano ritenere opportuno, essa potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale, il quale darà atto del ricevimento della medesima nel libro previsto dal numero 5 dell'articolo 2421 del Codice Civile.

ART. 20

1. Il Presidente del consiglio o chi ne fa le veci ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio.
2. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri delegati dal Consiglio.

ART. 21

1. Il Consiglio può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, da costituirsi fra i suoi componenti, o a singoli amministratori nominando uno o più Amministratori Delegati, e può nominare anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o per categorie di atti.
2. Il Comitato Esecutivo delibera col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 22

1. Il Collegio Sindacale è formato da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Supplenti, nominati nell'Assemblea dei Soci che determina anche gli emolumenti spettanti al Presidente ed ai Sindaci Effettivi. Essi restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

2. Ferme restando le incompatibilità previste dalla legge, non possono essere eletti sindaci coloro che rivestono già la carica di Sindaco in più di altre cinque società con azioni quotate in mercati regolamentati escluse le sole società che direttamente od indirettamente controllano la Società, o sono da essa controllate, o sono soggette al controllo della stessa società che controlla la Società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla disciplina vigente.

3. Qualora venissero meno i requisiti richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

4. Il Collegio Sindacale viene eletto dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

5. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

6. Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto, anche persona fisica, controllante ai sensi dell'art. 2359 del cod.civ. e società controllate del medesimo soggetto), ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, non possono presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, più di una lista, pena l'applicazione del comma 12 che segue a tutte le liste presentate in violazione del presente comma indipendentemente dall'ordine di presentazione.

7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quarto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma 4 per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

8. Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

9. Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

10. Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni,

ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente. Ciascun elenco per la nomina a sindaco effettivo e a sindaco supplente deve presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

11. Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

12. La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi quarto, quinto, sesto, ottavo, nono e decimo si considera come non presentata.

13. All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

Qualora all'esito della votazione non risulti rispettato l'equilibrio tra generi nella misura minima richiesta dalla normativa di legge e regolamentare vigente si provvederà allo

scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l'ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l'equilibrio tra generi non risultasse raggiunto nella misura minima richiesta nemmeno con il metodo dello scorrimento, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

14. In caso di parità di voti fra liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

15. In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

16. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina di uno o più Sindaci con il metodo del voto di lista, l'Assemblea delibererà con la maggioranza di legge nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra quello Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

17. Ove sia necessario provvedere alle nomine dei Sindaci Effettivi o Supplenti per la reintegrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 del cod.civ., l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto del principio di equilibrio tra generi rappresentati nella misura minima prevista dalla normativa di legge e regolamentare vigente.

18. Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che, di tutto quanto sopra, venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

DIRIGENTE PREPOSTO

ART. 23 –

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina annualmente il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili rimane in carica per un anno sino alla riunione del Consiglio di Amministrazione successivo all'Assemblea che approva il bilancio di esercizio.

BILANCIO ED UTILI

ART. 24

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla redazione del bilancio sociale a norma di legge.

ART. 25

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e del 2% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

4. Gli amministratori possono disporre ai sensi di legge, che durante il corso dell'esercizio sociale siano distribuiti ai soci acconti sui dividendi.

SCIOGLIMENTO

ART. 26

1. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede alla nomina e sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

NAME – OBJECTS-REGISTERED OFFICE-DURATION

ARTICLE 1

1. A limited liability company is hereby constituted called: “CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.”.

ARTICLE 2

1. The business purpose of the Company is:

~~_~~ the publication of newspapers, both daily and periodic, as well as the exercise in general of publishing, printing, advertising and distribution activities, including on behalf of third parties or in any case relating to information and the communication even via internet or audiovisually, in addition to other forms of technology, including that not yet created,

~~2. For the purpose of achieving its corporate aims the Company can:~~

~~- carry out all the operations of a commercial, industrial and financial (excluding the management of savings, except within the limits of Legislative Decree 385/93), investment and real estate nature (excluding brokerage or investment services as per Legislative Decree 58/98);~~

~~_ may acquire~~ **the acquisition, management, possession and sale, as well as any disposal act, including the placement,** either directly or indirectly **(also by means of syndicates and ad hoc consortia), of public and private securities,** interests and holdings, **either shareholdings or not, in any form, including controlling shareholdings,** in other companies, **entities, consortia** and businesses **operating in the publishing market** ~~a having similar or connected corporate objectives,~~ **as well as in other industrial, commercial or financial enterprises operating in different business areas, either in Italy or abroad,** ~~or as it is~~ considered appropriate to optimise the management of the liquidity **or anyway in order to pursue the corporate interest** ~~not invested in normal operating activities;~~

- the financing, the technical, financial and management coordination of the group companies or, in any case, of companies in which the Company holds shareholdings (also by means of cash pooling transactions);

- the exercise in outsourcing regime of functions relating to the activities of the subsidiaries, affiliates or, in any case, of the companies in which the Company holds shareholdings;

- the organizational management, strategic and commercial consultancy in favor of companies in which the Company holds shareholdings, newly incorporated or already existing, aimed at the development of such companies, in particular with respect to the elaboration of strategic plans, the assessments to be carried out in view of business acquisitions and mergers, the diversification studies, the strategic and operative marketing;

- all the commercial, industrial and financial operations (excluding the collection of savings, except within the limits of Legislative Decree 385/93), having investment and real estate nature (excluding mediation and brokerage or investment services as per Legislative Decree 58/98) ancillary and connected to the above mentioned business activities.

32. For the development of business activities the Company may agree loans providing mortgages and guarantees and make recourse to any form of financing with credit institutions, banks, companies, public and private bodies and provide the necessary guarantees.

In the context of the above described business purpose the Company may carry out any other transaction necessary or useful in order to achieve the corporate targets, including granting sureties, endorsements and guarantees in general, either personal or secured.

The activities concerning the collection and the savings among the public and the investment services, pursuant to Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998, as well as the activities set forth under article 106 of Legislative Decree no. 385 of September 1, 1993, also exercised in favor of the public, shall be in any case excluded.

ARTICLE 3

1. The registered office of the Company is at Rome.
2. The board of directors have the right to instruct the opening of administrative and representative branches and offices in Italy and abroad. They may also change the address of the registered office within the same municipality.

ARTICLE 4

1. As far as the Company is concerned and for all effects of law, each Shareholder shall be deemed to have elected domicile at the address recorded in the Shareholders' Register.

ARTICLE 5

1. The duration of the Company is until December 31, 2100 and its life may be extended in conformity with the provisions contained in the legislation in force.

SHARE CAPITAL

ARTICLE 6

1. The nominal value of the Company's share capital amounts to Euro 125,000,000 (one hundred and twenty five million), divided into 125,000,000 (one hundred and twenty five million) shares, each with a par value of Euro 1.
2. In the case of a share capital increase the shareholders are reserved the right of an option on the new shares issued.

ARTICLE 7

1. The shares are nominative. When fully paid, and if permitted by the law, shares may be converted to the bearer and vice versa, at the request and cost to the shareholder.

2. The company can issue preference shares or with rights differing from previous shares issued. Every share has the right to one vote.

3. The Company may request from its shareholders and within the provisions of law and the regulations in force, funds for the continuation of the corporate purpose. The loans made with the right of repayment of the amounts paid may be made to the Company exclusively by shareholders who are registered in the share register for at least three months and have a holding in the share capital of at least two per cent of the nominal share capital as resulting from the latest approved financial statements and in any case in compliance with current legislation in force.

ARTICLE 8

1. Subject to the provisions of section 2344 of the Civil Code, interest shall be charged to shareholders in arrears at the official Bank of Italy discount rate plus 3%.

SHAREHOLDERS' MEETINGS

ARTICLE 9

1. The Shareholders' Meetings shall be called by publishing a notice within the terms prescribed by law on the Company web site, in addition to the other manners established by the relevant regulation. **Subsequent meetings may be called where the quorums established by applicable regulations for each of the previous meetings have not been met.**

2. The shareholders' meetings are deemed as ordinary and extraordinary in accordance with the legislative provisions. They may be convened outside of the registered offices of the company as long as this is within the national boundaries.

3. The shareholders' meetings are convened by the Board of Directors. With prior communication to the Chairman of the Board of Directors it may be convened by at least two members of the Statutory Auditors.

4. The Board of Directors calls the Shareholders' Meeting within 30 days from the request made by shareholders representing at least 5% of the share capital and the request must contain the agenda for the meeting. An exception to this is where in consideration of the matters on the agenda, in the interests of the Company, the Board resolves not to call the shareholders' meeting. Article 2367 of the Civil Code is applied.

5. The ordinary shareholders' meeting for the approval of the annual accounts must be called at least once a year, within six months after the end of the year, as the company is required to prepare consolidated financial statements.

ARTICLE 10

1. Participation at the Shareholders' Meeting and the right to vote is governed by the relevant regulation.

ARTICLE 11

1. Each shareholder with voting rights and who has the right to attend the shareholders' meeting can be represented by written proxy in accordance with current legislation and regulations.

2. Electronic notification of proxy may be made through e-mail in the manner indicated in the convocation notice of the shareholders' meeting.

ARTICLE 12

1. The Shareholders' Meetings shall be chaired by the Chairman of the Board of Directors or the Vice Chairman, or in such absence is elected by the shareholders' meeting.

2. The Chairman shall be assisted by a Secretary or a Notary and may appoint two tellers.

3. The Chairman of the Shareholders' Meeting shall verify the right to attend, also through proxy, and that the Meeting is validly constituted by the presence of the necessary quorum.

ARTICLE 13

1. At both ordinary and extraordinary shareholders' meetings, whether held on the first, second or third call, resolutions must be adopted by statutory majority in each case.
2. For the appointment of the corporate offices a simple majority is sufficient.

ADMINISTRATION- LEGAL REPRESENTATIVE AND SIGNATURE

ARTICLE 14

1. The Company shall be administered by a Board of Directors made up of between 3 (three) and 15 (fifteen) members, and need not be shareholders.
2. The directors are elected for a period not greater than three years and until the date of the shareholders' meeting for the approval of the annual accounts for the last year of their appointment. The composition of the Board of Directors must comply with the applicable gender equality laws and regulations.
3. The directors may be re-elected.
4. The shareholders' meeting determine the number of members on the Board and on their appointment decide on the duration of the office.
5. The election of the members of the Board of Directors is made on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2% of the share capital or any other threshold in accordance with current regulations. Each slate presenting a number of candidates

equal to or above three must present a number of candidates from the under-represented gender which ensures compliance with the applicable legal and regulatory gender quota.

6. The slates must be filed at the registered offices of the company and made available in accordance with the provisions required by law.

7. The slates indicate the candidates who are independent in accordance with the requirements of law and are presented together with the curriculum vitae of the candidates which illustrates their professional and personal characteristics and their acceptance of the candidature.

8. Each shareholder shall present or participate in presenting only one slate containing a maximum number of 15 candidates indicated in progressive order; each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.

9. The persons presenting the slates must file the documentation certifying the number of shares necessary for the presentation of the slate in accordance with law.

10. The first candidate on the minority slate which obtains the largest number of votes and which is not related in any manner, even indirectly, with the slate which has the highest number of votes, is elected Director; the other members of the Board of Directors are taken in a progressive order from the slate which obtained the highest number of votes. Where the result of voting does not satisfy the applicable gender equality laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes. If the gender equality quota has not been met through this method, the Shareholders' Meeting votes by statutory majority.

11. In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender equality quota under the applicable laws and regulations has been met.

For the inclusion of the Directors to be elected, consideration is not taken of the slates which have not obtained at least half of the votes of those present.

12. For the appointment of directors other than the renewal of the entire Board of Directors, the shareholders' meeting approves through statutory majority and without taking into consideration the procedures outlined above, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

Should one or more directors resign during the year, they shall be replaced in accordance with article 2386 of the Civil Code, ensuring the gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

ARTICLE 15

1. The Board, where this has not been performed at the shareholders' meeting, appoints a Chairman and can also appoint one or more Vice Chairman who will substitute the Chairman in case of his absence or prohibition. They also appoint a secretary who need not be a member of the Board.

2. In the absence or impediment of the Chairman and the Vice Chairmen of the Board the meetings will be chaired by the oldest Director.

ARTICLE 16

1. The Board meets in the registered office of the company when the Chairman deems it necessary or where at least one third of the members make a written request.

2. The convocation by the Chairman is sent by registered letter at least five days before the meeting to each Director and Statutory Auditor; in case of urgency this can be by telegram, fax or e-mail sent at least two days before the meeting.

3. Within the same time, the Board of Statutory Auditors shall be informed of the convocation.

4. The Board of Directors, and if existing, the Executive Committee, can also be called in accordance with the above-mentioned procedures, with prior notice to the Chairman of the Board of Directors, by at least two statutory auditors.

5. The meetings of the Board of Directors are also valid when all of the Directors and Statutory Auditors are present, even without the above convocation procedures.

6. The Board of Director meetings are held in the registered offices of the company or at another location provided this is within the European Union.

7. The Board of Director and Executive Committee meetings may also be held by teleconference. Therefore the right of participation at the meetings can be from other locations utilising adequate communication systems.

8. The following must be verified for the meeting to be valid:

- the identification of all participants at each location;
- the presence, of the chairman and secretary in the same location;
- the possibility for each participant to intervene, discuss and express verbally their opinion and to send, receive and transmit documents and information in general at the same time as the examination and resolution of the decisions.

9. In the case of teleconferences or videoconferences, the meeting is considered held in the location in which the Chairman and Secretary are located.

ARTICLE 17

1. A meeting of the Board of Directors shall be validly constituted when at least half the members in office are present. Board resolutions shall be carried by an absolute majority of the directors present. In the event of a tie in votes, the casting vote shall be that of the chairman of the meeting.

ARTICLE 18

1. The Board of Directors shall be reimbursed for all expenses incurred by them during the course of their duties. The shareholders' meeting may also determine an annual fee for the Board, which may consist in a share of the profits of the company.

ARTICLE 19

1. The Board shall have the widest powers of ordinary and extraordinary administration of the Company and may therefore carry out any and all acts it deems appropriate for attaining the corporate scope, with the sole exclusion of those attributed by law or the present by-laws to the Shareholders' Meeting.

2. The Board of Directors may also pass resolutions in relation to:

- the incorporation or spin-off of companies where permitted by law;
- the opening and closing of secondary offices;
- the indication of which directors may represent the company;
- the reduction of the share capital in the case of return of shares by shareholders;
- the transfer of the registered office nationally;
- updating the company by-laws in accordance with law.

3. The Board of Directors, or the Chairman, must report in a timely manner and in any case at least quarterly to the Board of Statutory Auditors on the activities performed concerning the most significant economic and financial operations made by the Company and its subsidiaries, in particular in relation to operations of potential conflict of interests.

4. The communication is made at the board meetings and where particular circumstances render it appropriate, this may also be made in writing to the Board of Statutory Auditors, who will record this in the register required under article 2421 of the Civil Code.

ARTICLE 20

1. The Chairman of the board or the person substituting him is the legal representative of the company in legal matters against third parties.
2. All of the other directors have powers within the delegated powers given by the Board.

ARTICLE 21

1. The Board can delegate, in the limits permitted by law, powers to an Executive Committee, comprising members of the board, or to individual directors appointing one or more Managing Directors, and can nominate persons who are not members of the Board, senior management, proxies and mandate's in general to carry out deeds or certain category of deeds.
2. The Executive Committee resolves proposals with a majority of the votes of the members present; in case of a tie, the vote of the person chairing the meeting shall be decisive.

BOARD OF STATUTORY AUDITORS

ARTICLE 22

1. The Board of Statutory Auditors is composed of the Chairman, two standing members and two alternate members, appointed by the shareholders' meeting who also determine the emoluments of the Chairman and standing members. They are elected for a period of three years and until the date of the shareholders' meeting for the approval of the annual accounts for the last year of their appointment and they may be re-elected. The composition of the Board of Statutory Auditors must comply with the applicable gender equality laws and regulations.
2. Persons who already cover the role of statutory auditor in more than five other quoted companies, excluding the direct or indirect subsidiaries of the company or controlled by

the same parent company that controls the Company, may not be elected nor can persons who do not have the requisites of honourability and professionalism as required by the relevant regulations as well as incompatibility by law.

3. Where the requisites no longer exist, the Statutory Auditor must leave the office.

4. The Board of Directors are elected by the Shareholders' Meeting on the basis of slates presented by shareholders that hold at least 2% of the share capital or any other threshold in accordance with current regulations.

5. The slates must be filed at the registered offices of the company and made available in accordance with the provisions required by law. The persons presenting the slates must file the documentation certifying the number of shares necessary for the presentation of the slate in accordance with law.

6. Each shareholder, as well as shareholders belonging to the same group (i.e. holding companies, including individuals, as per article 2359 of the civil code and its subsidiaries), who adhere to a shareholder pact in accordance with article 122 of the Legislative Decree 24.2.1998 no. 58, cannot present, directly, through nominees, or through trust companies, more than one slate. Violation of this regulation will result in the application of paragraph 12 for all of the slates presented independent of the order of the slates presented.

7. In the event where at the end of the period for the presentation of the slates only one slate has been presented, or only slates presented by shareholders belonging to the same group or belonging to a shareholder agreement, slates may be presented up to the **fourth** day after this date, provided that the notices are made in accordance with current regulations. In this case, the percentage threshold established by paragraph 4 for the presentation of the slate is reduced by half.

8. The slates must be provided with the information relating to the shareholders presenting the slates, with an indication of the total percentage shareholding held, of the Curriculum Vitae of each person on the slate as well as a declaration by the candidate, under their own responsibility, that they possess the requisites required by law and the acceptance of their candidature.

9. The written acceptance of the candidature and the declaration of the inexistence of ineligibility must be filed together with the slate.

10. The slates for the election of the members of the Board of Statutory Auditors must include the names of one or more candidates, not above the number of statutory auditors to be elected, indicated by progressive order; the slates can be divided into two sections, each with a maximum of three candidates (progressive numbering) for the office of standing auditor and alternate auditor. Each slate for the appointment of standing auditors and alternate auditors must contain a number of candidates belonging to the under-represented gender which ensures, within the slate itself, compliance with the gender equality quota established by applicable laws and regulations.

11. No shareholder may present or vote, even as proxy, on more than one slate and each candidate shall be presented on only one slate, at the risk of ineligibility.

12. The slates which are not in conformity with the previous points four, five, six, eight and ten are considered as not presented.

13. The first two candidates of the slate which obtains the largest number of votes are elected as standing auditors (“the Majority Slate”) and the first candidate of the slate presented and voted by the shareholders which are not related, even indirectly, to the majority shareholders, which is second in terms of number of votes (the “Minority List”), is elected Chairman of the Board of Statutory Auditors.

Also elected are:

- one alternate auditor among the candidates indicated in the section “Alternate Auditors” of the Majority Slate in progressive order;
- one alternate auditor among the candidates indicated in the section “Alternate Auditors” of the Minority Slate in progressive order.

Where the result of voting does not satisfy the applicable gender equality laws and regulations, the first listed candidate belonging to the under-represented gender replaces the last selected member on the slate which has received the highest number of votes.

Where the gender equality quota has not been met through this method, the Shareholders’ Meeting votes by statutory majority.

14. Should two slates receive the same number of votes, a second vote of the entire Shareholders’ Meeting will decide between them.

15. In the event of the presentation of only one slate or in the case where only one slate receives votes, all the candidates will be taken from the same slate, providing the gender equality quota under the applicable laws and regulations has been met.

16. Where it is not possible to proceed with the appointment of one or more Statutory Auditor through the voting of lists, the Shareholders’ Meeting will resolve through statutory majority, ensuring the minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

In the case of the substitution of a Standing Auditor, an Alternate Auditor is taken from the same slate as the auditor leaving office, ensuring the minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

17. As regards the rules for appointing any standing or substitute Auditors needed to make up vacancies on the Board of Statutory Auditors these shall be decided by resolutions of the Shareholders’ Meeting, adopted by statutory majority, ensuring the

minimum gender quota established under the applicable law and regulations has been met.

18. The meetings of the Board of Statutory Auditors may be validly held in video or audio conferencing, provided that the participants may be properly identified, and that they may follow the discussion and take the floor in real time, and on all the topics under discussion, and that they can both examine and receive documentation relating to those topics, and that all this is specifically included in the relevant minutes. If all the above-mentioned conditions are complied with, the meeting shall be deemed to have been held in the place where the Chairman is present.

EXECUTIVE RESPONSIBLE

ART. 23 –

1. The Board of Directors appoints annually the executive responsible for preparing the accounting documents, with prior consultation with the Board of Statutory Auditors. The Executive Responsible will be chosen among persons with adequate experience in administration, finance and control at significantly large companies and are of such repute as that required for the office of director.
2. The loss of the reputability requirement during the term of office results in the loss of the office; in this event, a timely replacement is made of the executive retiring.
3. The executive responsible for the preparation of the accounting documents remains in office for one year until the meeting of the Board of Directors subsequent to the Shareholders' Meeting which approves the financial statements for the year.

ACCOUNTS AND PROFITS

ARTICLE 24

1. The accounting period shall end on December 31 of every year.
2. At the end of each accounting period, the Board of Directors shall draw up the Company's financial statements as required by law.

ARTICLE 25

1. The net profit in the period, excluding the deduction of 5% allocated to the legal reserve, until the reaching of one fifth of the share capital, and 2% available to the Board of Directors, are divided among the shareholders, except where otherwise resolved by the shareholders' meeting.
2. The payment of the dividend is made at the bank designated by the Board of Directors on the day that is annually fixed by the Board.
3. Dividends not collected within five years from the day they become payable shall be forfeited to the Company.
4. The Board of Directors may distribute interim dividends to shareholders during the course of the year.

DISSOLUTION

ARTICLE 26

1. Should the Company be dissolved, a shareholders' meeting shall determine the liquidation procedures and appoint one or more liquidators, establishing their powers and remuneration.

Fine Comunicato n.0434-34

Numero di Pagine: 35